

Milano, 16 marzo 2005

**Il Direttore Generale**

R0140P01756D10450

**Oggetto:** Chiarimenti in ordine alle procedure connesse alla funzione di vigilanza e controllo sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed in strutture metalliche.  
DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

Le disposizioni del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" non hanno complessivamente carattere innovativo, ma riproducono e coordinano disposizioni previgenti, le stesse norme vincolano la Regione solo come norme di principio, ma non per gli aspetti di tipo organizzativo e procedimentale sui quali il legislatore regionale esercita le proprie prerogative, nei limiti indicati dall'art. 117 della Costituzione.

Sostanzialmente, l'adozione del Testo Unico in materia edilizia non abroga la previgente normativa regionale in materia; pertanto, rimane pienamente in vigore il disposto dell' art. 3, comma 83, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 con la quale la Regione Lombardia ha delegato ai singoli comuni la funzione di ricezione delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche.

#### **Esame della normativa del DPR 380/2001:**

- L'art. 64 stabilisce il principio che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, devono essere realizzate, sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato da un tecnico abilitato, in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. L'esecuzione delle suddette opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo.  
Sempre nello stesso articolo ai commi 4 e 5 vengono individuate le responsabilità del progettista, del costruttore e del direttore lavori.

Referente: Ruggeri Orlando



- La disposizione del primo comma dell'art. 65, non è applicabile, poiché, per la Regione Lombardia, è in vigore quanto previsto dal comma 83, lettera a), della art. 3, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, ovvero la ricezione delle denunce è delegata ai comuni; pertanto, le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore al comune ove saranno eseguiti i lavori.

Le denunce devono essere redatte secondo quanto previsto dall'art. 65 commi 2 e seguenti, e non devono in alcun caso essere trasmesse alla Regione Lombardia.

A tal proposito, è importante ricordare che la denuncia, riguardante il progetto originario o eventuali varianti in corso d'opera, deve essere depositata prima di dar inizio alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

- La Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1974, n. 11951 precisa che per inizio dei lavori si intende l'effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse e non già i lavori preliminari, quali la predisposizione dell'area o gli scavi. Pertanto l'Ufficio comunale non può richiedere la presentazione della denuncia in sede di rilascio del permesso di costruzione.

- L'art. 65 prevede le seguenti modalità per il deposito della denuncia e delle varianti presso gli uffici comunali competenti per territorio:

La denuncia deve indicare i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, alla stessa devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista abilitato ed iscritto all'Albo professionale, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
- c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore, designato dal committente, contenente l'indicazione dell'iscrizione all'Albo Professionale da almeno 10 anni e l'impegno a non partecipare alla Direzione ed alla esecuzione dei lavori (art. 67, commi 2 e 3, DPR 380/2001).

Si precisa che quando non esiste il Committente e il Costruttore esegue in proprio i lavori è obbligatorio per il Costruttore chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio lavori, all'Ordine Provinciale degli Ingegneri o Architetti la designazione di una terna di professionisti fra i quali dovrà scegliere il collaudatore (art. 67, comma 4, DPR 380/2001).

L'Ufficio Comunale incaricato della ricezione restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito (tutti gli elaborati depositati devono essere timbrati e non solo la denuncia. La protocollazione deve essere progressiva).

Le varianti al progetto originario, riferite ad opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, devono essere denunciate, anch'esse, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio comunale competente secondo le stesse modalità previste per l'originaria denuncia.

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deve depositare presso l'Ufficio comunale competente una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

L'Ufficio Comunale competente restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione.

- L'art. 66 dispone che in cantiere, dal giorno di inizio delle opere, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati tutti gli atti inerenti i cementi armati. Gli stessi devono essere datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è responsabile della conservazione e della regolare tenuta dei sopra citati documenti.
- L'art. 67 prevede tra l'altro l'obbligo del collaudo statico per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Il Collaudatore ha 60 giorni di tempo, dalla data di deposito della relazione di ultimazione lavori effettuata dal direttore lavori, per effettuare il collaudo. Il certificato di collaudo deve essere redatto in triplice copia e, oltre che essere inviato al committente, deve essere depositato presso l'Ufficio comunale competente. Tale certificato di collaudo statico è necessario, ove prescritto, per il rilascio della licenza d'uso e di agibilità.
- L'art. 68 pone in capo al Dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e le opere in struttura metallica, il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dal Testo Unico.

- All'Ufficio comunale competente, secondo anche quanto chiarito nella Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1974, n. 11951, non spetta alcun sindacato di merito in ordine al progetto depositato, ma solo il controllo necessario per accertare che siano stati allegati alla denuncia tutti gli elaborati richiesti. Qualora tali elementi non siano presenti è legittimo il rifiuto di ricevere la denuncia. Lo stesso Ufficio deve, inoltre, accertarsi che:
  - la nomina del Collaudatore sia corretta;
  - il Costruttore che presenta la domanda abbia i requisiti di impresa;
  - il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore abbiano l'iscrizione all'Albo professionale.
  
- L'art. 69 impone l'obbligo ai funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti dalla Testo Unico, di redigere il verbale di infrazione.  
Il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ha l'obbligo di inoltrare il suddetto verbale all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione il cui Dirigente dovrà eventualmente adottare il provvedimento di sospensione dei lavori ex art. 70.
  
- L'art. 70 prevede che il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina la sospensione dei lavori, che non possono essere ripresi finché il medesimo dirigente non ha accertato che gli adempimenti previsti dal presente capo sono stati adempiuti.
  
- Gli articoli da 71 a 76 regolamentano le sanzioni penali per le specifiche violazioni alle norme precedentemente citate.

Dall'esame svolto della disciplina statale si rileva la necessità di esplicitare nel dettaglio alcuni aspetti che risultano non ancora chiari circa l'attività che deve svolgere l'ufficio regionale e quella che deve essere invece effettuata dagli uffici tecnici comunali.

Si precisa che la sospensione dei lavori, di cui al precedente art. 70, può essere ordinata solo ed esclusivamente quando gli stessi sono ancora in corso di esecuzione e non quando sono stati ultimati.

Pertanto, nel caso in cui gli uffici tecnici comunali, oltre il termine di fine dei lavori, accertino che la denuncia non è mai stata presentata o è stata depositata in ritardo, devono procedere immediatamente a segnalarlo all'autorità giudiziaria competente e alla regione solo per conoscenza.

In questi casi, a lavori ultimati, è possibile unicamente l'emissione della sanzione penale per la violazione riscontrata da parte della competente autorità giudiziaria.

Nel casi di accertamento di violazioni dopo l'inizio dei lavori e prima della loro fine, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico comunale deve tempestivamente trasmettere alla Regione Lombardia una relazione dettagliata circa gli abusi

riscontrati e tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica del tipo di infrazione, possibilmente corredata da alcune fotografie, e la redazione del provvedimento di sospensione dei lavori. contestualmente, sempre il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico comunale dovrà inviare la comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

La relazione dovrà in particolare contenere anche i seguenti elementi:

- la data di inizio lavori, accertata o presumibile, delle lavorazioni in c.a. o a strutture metalliche;
- il nominativo del costruttore e del direttore lavori.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
Opere Pubbliche  
**Arch. Paolo Morazzoni**

Il Direttore Generale  
**Dott. Ettore Bonalberti**